

Capitolato Speciale d'Appalto

Procedura negoziata ai sensi dell'art. 50, comma 1 lett. e) del D.lgs. 36/2023

per l'affidamento del SERVIZIO DI CONSULENZA E BROKERAGGIO ASSICURATIVO – CIG BA90DDB5C7

Capitolato Speciale d'Appalto
Servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo
CIG BA90DDB5C7



Capitolato Speciale d'Appalto

Procedura negoziata ai sensi dell'art. 50, comma 1 lett. e) del D.lgs. 36/2023

per l'affidamento del SERVIZIO DI CONSULENZA E BROKERAGGIO ASSICURATIVO – CIG BA90DDB5C7

ART. 1 – OGGETTO DELL'APPALTO

Il presente Capitolato disciplina il contratto d'appalto tra l'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Sardegna (nel seguito anche "ARPAS", "Agenzia" o Stazione appaltante") e l'operatore economico (nel seguito per brevità Appaltatore), ovvero il soggetto di cui all'art. 65 del D.lgs. 36/2023 (o "Codice"), risultato aggiudicatario della procedura di gara in epigrafe indetta per l'affidamento del servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo a favore dell'ARPAS, per il periodo di 48 mesi.

L'aggiudicatario del servizio (soggetto iscritto nel registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi di cui agli articoli 108 e seguenti del D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, in qualità di intermediario che agisce su incarico del cliente e senza poteri di rappresentanza di imprese di assicurazione o di riassicurazione) dovrà svolgere attività di consulenza, assistenza e brokeraggio assicurativo compiendo gli adempimenti necessari alla conclusione dei contratti assicurativi nel rispetto della normativa vigente, collaborazione e gestione degli stessi contratti e dei relativi sinistri oltre alle attività descritte al successivo art. 6.

ART. 2 – IMPORTO DELL'APPALTO

L'ammontare complessivo dell'appalto è quantificato in presunti € 39.000,00 per l'intera durata dell'appalto tenendo conto dei premi annui attuali e prevedendo possibili variazioni e/o regolazioni di premio.

Si fa presente che l'importo così stimato non rappresenta un costo diretto per l'Agenzia rientrando già nell'ammontare dei premi assicurativi corrisposti per i servizi assicurativi dell'Amministrazione. Tale stima è stata effettuata ai soli fini degli adempimenti di legge ovvero del versamento dovuto all'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici, all'acquisizione del CIG e per la determinazione della garanzia definitiva.

In considerazione dell'oggetto dell'appalto, i costi per la sicurezza per rischi di natura interferenziale sono pari a zero.

L'appalto non è suddiviso in lotti.

ART. 3 CORRISPETTIVO DEL BROKER

Il servizio in oggetto non comporterà alcun onere diretto né presenti né futuro, per compensi, rimborsi o altro a carico dell'Agenzia.

Il servizio del broker, svolto conformemente alle modalità di cui al presente documento, sarà remunerato esclusivamente dalle Compagnie di Assicurazione sulla base **sulla base della provvigione stabilita in misura fissa dall'Arpas** e che verrà indicata nei capitoli assicurativi.

Il broker dovrà rilasciare apposita dichiarazione in merito alla correttezza dei rapporti con le Compagnie assicuratrici a tutela degli interessi della stazione appaltante dalla quale risulti che l'attività di mediazione

Capitolato Speciale d'Appalto

Procedura negoziata ai sensi dell'art. 50, comma 1 lett. e) del D.lgs. 36/2023

per l'affidamento del SERVIZIO DI CONSULENZA E BROKERAGGIO ASSICURATIVO – CIG BA90DDB5C7

e consulenza assicurativa verrà realizzata secondo le regole deontologiche e con piena professionalità. Con l'obiettivo di garantire i migliori prezzi di mercato.

Nessun compenso potrà essere richiesto all'Agenzia nel caso si ritenga di non procedere alla stipula delle polizze, alla eliminazione di alcune garanzie oppure nel caso in cui le procedure ad evidenza pubblica avviate per la scelta delle Compagnie, indette con la consulenza del broker, siano dichiarate deserte per mancanza di offerenti. Nessuna indennità né rimborso saranno dovuti nei medesimi casi al broker.

La provvigione sarà calcolata applicando le seguenti percentuali:

- | |
|---|
| <ul style="list-style-type: none">- RCA= percentuale fissa dell'8%- Altri RAMI== percentuale fissa del 10% |
|---|

Sarà onere del broker predisporre adeguata clausola, da inserire nelle bozze dei capitolati e dei successivi contratti assicurativi per disciplinare le modalità di liquidazione dei compensi.

L'Agenzia non risponderà in alcun modo di eventuali inadempimenti delle Compagnie Assicurative.

Il broker non potrà chiedere alle Compagnie di assicurazione un compenso maggiore rispetto a quello accettato nella misura fissa stabilita dall'Agenzia in sede di partecipazione alla presente gara.

ART. 4 DURATA DEL CONTRATTO

La durata è fissata in 48 (quarantotto) mesi a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto d'appalto e comunque sino alla data di scadenza delle polizze assicurative stipulate all'esito della successiva gara per l'affidamento dei servizi assicurativi.

Qualora alla scadenza del contratto fossero in essere polizze assicurative stipulate con l'assistenza dell'aggiudicataria del presente appalto, il rapporto contrattuale proseguirà limitatamente a dette polizze e sino alla loro scadenza.

Il Broker, su richiesta dell'Agenzia, si impegna - in occasione della scadenza naturale o anticipata del contratto, a fornire, entro 15 giorni dalla richiesta, tutti i dati, le informazioni e la documentazione idonea a consentire il graduale passaggio delle competenze a un nuovo broker o all'Agenzia medesima.

ART. 5 MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE

Opzione di proroga del contratto: l'Agenzia si riserva di prorogare il contratto per una durata massima di 6 (sei) mesi ai prezzi, patti e condizioni stabiliti nel contratto.

L'importo stimato di tale opzione è pari a **€ 4.875,00**.

L'esercizio di tale facoltà è comunicato all'appaltatore almeno trenta giorni prima della scadenza del contratto.

ART. 6 – SITUAZIONE ASSICURATIVA DELL'AGENZIA

Le polizze assicurative attualmente in corso, **scadenti il prossimo 30/06/2026**, sono le seguenti:

POLIZZE IN CORSO	COMPAGNIA ATTUALE	PREMIO ATTUALE
RCT/RCO	REALE MUTUA ASSICURAZIONE	14.940,00 €
ALL RISKS	REVO INSURANCE SPA	26.227,00 €
RCP	LLOYD'S INSURANCE COMP S.A.	8.629,00 €
INFORTUNI	UNIPOL SAI ASSIC SPA	1.804,00 €
KASKO DIPENDENTI	UNIPOL SAI ASSIC SPA	1.929,00 €
RC AUTO - LIBRO		
MATRICOLA	HDI ITALIA SPA	34.886,00 €
CORPI MARITTIMI	UNIPOL SAI ASSIC SPA	2.874,00 €
RC DRONI	XL Insurance Company SE	1.229,00 €

Si precisa che i premi annui non sono comprensivi di eventuali regolazioni premio e potrebbero essere soggetti a diminuzione dell'importo nel caso in cui l'Agenzia si avvalga della facoltà di non sottoscrivere uno o più rami di polizza o di ridurne le garanzie così come potrebbero aumentare in caso si intenda ampliarle.

ART. 7 DESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI COMPRESSE NEL CORRISPETTIVO E MODALITA' DI ESECUZIONE

Il broker, con mezzi e organizzazione propri, si impegna a fornire le prestazioni, indicate in maniera non esaustiva e distinte in:

1) Analisi dei rischi - Gestione dei contratti:

- effettuazione di una costante analisi di Risk Management attraverso la identificazione, l'analisi e la quantificazione dei rischi gravanti sull'Agenzia, sugli Amministratori e sui dipendenti per le attività istituzionali oltre che delle coperture assicurative necessarie;
- analisi e valutazione costante delle polizze assicurative esistenti con riguardo in particolar modo, all'efficacia ed economicità con analisi e proposte scritte di eventuali aggiornamenti e revisioni in relazione all'emanazione di nuove normative, ai mutamenti del mercato assicurativo, ad eventuali evoluzioni giurisprudenziali in materia, alle esigenze dell'Agenzia ed alla situazione di sinistrosità che la caratterizza; **N.B.:** entro la fine di ciascun anno **il Broker deve fornire una relazione aggiornata sull'analisi svolta;**
- assistenza nella gestione tecnica e amministrativa dei contratti assicurativi provvedendo a monitorare il tempestivo assolvimento degli obblighi contrattuali che ne scaturiscono;
- collaborazione con l'Agenzia nella individuazione e aggiornamento dei valori da assicurare;

2) Gestione delle polizze e monitoraggio del servizio assicurativo:

- gestione e rendicontazione dei sinistri relativi alle polizze occorsi durante il periodo contrattuale nonché quelli verificatisi e pendenti alla data di conferimento incarico;
- verifica del rispetto da parte delle Compagnie assicuratrici, degli adempimenti contrattuali contenuti nelle specifiche polizze e, in caso di inadempienze, in merito ad azioni di sollecito e, in caso di ripetute inottemperanze, in merito all'adozione di provvedimenti per la circostanziata segnalazione alla competente autorità di controllo;
- periodica revisione della modulistica utilizzata per la gestione dei sinistri e le richieste di risarcimento/rimborso da parte degli assicurati;
- trattazione complessiva delle pratiche relative ai sinistri attivi e passivi che dovessero verificarsi anche quando detti sinistri, pur riferiti ad epoca precedente, non siano stati ancora definiti alla data di sottoscrizione del presente contratto; in particolare dovrà essere posta cura ai tempi di celere chiusura dei danni occorsi ai cittadini ed ai terzi in genere; in particolare infine:
 - sinistri attivi: assistenza nelle varie fasi di trattazione al fine di conseguire, nel minor tempo possibile, la liquidazione o il risultato atteso nei confronti delle società assicuratrici e/o di privati;
 - sinistri passivi: in caso di danno di entità sotto la soglia della franchigia prevista nella polizza, il Broker si impegna ad esprimere una propria valutazione in merito oltre che a trasmettere la documentazione idonea a consentire all'Agenzia se procedere o meno a rimborsare il sinistro alla compagnia o assistenza nella gestione e controllo degli adempimenti contrattuali (aggiornamento della normativa, comunicazione dati regolazione, variazione dei rischi, adeguamento dei valori, variazioni contrattuali, ecc...);
 - redazione di report preventivi e consuntivi finalizzati specificatamente alla gestione economica delle attività assicurative compatibilmente con gli adempimenti contabili previsti dalle norme vigenti in materia (es. elementi concreti che consentano all'Amministrazione di determinare correttamente gli stanziamenti da porre in Bilancio per la copertura finanziaria di tutte le spese attinenti le coperture assicurative, da prevedere a titolo di base d'asta in sede di procedure di gara a copertura delle somme da corrispondere a titolo di premio annuale alle compagnie di assicurazione aggiudicatarie, a titolo di franchigie, conguagli, ecc...);
 - aggiornamento costante delle statistiche sinistri relative a ciascuna polizza (report semestrale contenente l'indicazione di quelli aperti, liquidati, riservati e dichiarati senza seguito, con indicazione dei dati numerici (numero dei sinistri, ammontare liquidazioni effettuate, numero dei sinistri in franchigia, sinistri riservati e senza seguito, ecc..) e dei dati descrittivi (es. andamento della sinistrosità, stato dei sinistri pendenti);

3) Assistenza e supporto:

- assistenza tecnico professionale nella fase di predisposizione degli atti e della documentazione necessaria (capitolati, lettere invito, ecc.) da elaborare sulla base delle esigenze reali dell'Agenzia;
- attività di supporto al RUP in caso di richieste di chiarimenti
- redazione di pareri o consulenze in materia assicurativa

- assistenza in caso di contenzioso civile mediante indicazione del legale fiduciario della compagnia entro 7 giorni dalla costituzione in giudizio;

4) Messa a disposizione dell'Agenzia di una piattaforma informatica utilizzabile dal personale dell'Agenzia per la gestione dei contratti e la verifica dei sinistri:

- Garantisce la consultazione dello stato delle polizze assicurative, dei sinistri nonché delle attività di consulenza (es.: richiesta pareri)

5) Attività di formazione e aggiornamento del personale dell'Agenzia, addetto o coinvolto nelle problematiche assicurative:

- Erogazione in modalità FAD (a distanza) di eventi formativi - **almeno 10 ore all'anno** - mediante idonea piattaforma e successiva trasmissione del materiale didattico (slides);
- Informazione e aggiornamento relativamente a variazioni e innovazioni legislative in materia assicurativa di interesse dell'Agenzia;

Allo scadere del contratto, è obbligo del broker rendere disponibili all'Agenzia gli archivi informatici relativi all'esecuzione del presente contratto d'appalto (entro 15 giorni dalla richiesta dell'Agenzia).

ART. 8 ESECUZIONE ANTICIPATA DEL CONTRATTO

Dopo la verifica dei requisiti in capo all'aggiudicatario e, quindi, successivamente all'adozione del provvedimento di aggiudicazione efficace, la stazione appaltante potrà procedere, ai sensi dell'articolo 50 comma 6 del D.lgs. n. 36/2023, alla esecuzione anticipata del contratto.

ART. 9 AVVIO DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Dopo che il contratto è divenuto efficace o in caso di esecuzione anticipata, il RUP dà avvio all'esecuzione del contratto nel rispetto delle disposizioni contenute al comma 7 dell'art. 114 del Codice Appalti.

ART. 10 OBBLIGHI DEL BROKER

L'Appaltatore si impegna a:

- a) garantire il corretto svolgimento del servizio oggetto dell'Appalto impiegando mezzi e organizzazione propri secondo quanto stabilito negli atti di gara e nell'offerta tecnica svolgendo le prestazioni contrattuali alle condizioni di cui al presente capitolato e all'offerta tecnica presentata in sede di gara, nell'interesse dell'Agenzia e nel rispetto di tutte le indicazioni fornite. Il broker è tenuto ad assicurare la completa gestione del programma assicurativo dell'Agenzia ed in particolare, si impegna a gestire i sinistri pregressi, denunciati prima del presente appalto e non ancora chiusi a tale data;

Capitolato Speciale d'Appalto

Procedura negoziata ai sensi dell'art. 50, comma 1 lett. e) del D.lgs. 36/2023

per l'affidamento del SERVIZIO DI CONSULENZA E BROKERAGGIO ASSICURATIVO – CIG BA90DDB5C7

- b) applicare a favore dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto del presente appalto tutte le norme contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro di riferimento; è responsabile in solido anche dell'osservanza delle norme anzidette da parte di eventuali subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto;
- c) rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa e sanitaria previste per i dipendenti dalla legislazione vigente;
- d) attenersi scrupolosamente alle disposizioni normative vigenti in materia di sicurezza dei lavoratori e prevenzione infortuni e, ai sensi del predetto D.lgs. n. 81/2008;
- e) predisporre tutti gli strumenti e le metodologie atti a garantire elevati livelli di servizio;
- f) rispettare gli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui agli artt. 3 e ss. della legge 13 agosto 2010, n. 136;
- g) comunicare, entro due giorni dalla aggiudicazione, il nominativo e il recapito telefonico del referente responsabile della gestione del servizio nonché gli indirizzi mail/PEC ai quali inoltrare tutte le comunicazioni relative al presente appalto, impegnandosi a comunicare tempestivamente eventuali variazioni;
- h) mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, ivi compresi quelli che transitano per gli strumenti di elaborazione dati e di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione, a qualsiasi titolo, per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto.

Il broker si impegna, inoltre, a:

- i) non sottoscrivere documenti che possano in alcun modo impegnare l'Agenzia senza la preventiva autorizzazione né effettuare alcuna operazione comportante modifiche, anche di mero carattere amministrativo e formale, rispetto ad obblighi precedentemente assunti;
- j) mettere a disposizione dell'Agenzia ogni documentazione relativa alla gestione del rapporto assicurativo;
- k) fornire entro i termini previsti dal presente Capitolato le relazioni annuali;
- l) garantire trasparenza dei rapporti con le Compagnie aggiudicatrici dei contratti assicurativi;
- m) garantire la piena indipendenza e l'assenza di vincoli, legami con le stesse Compagnie.

ART. 11 OBBLIGHI DELL'AGENZIA

L'Agenzia si impegna:

- a. non stipulare o modificare alcuna polizza senza la consulenza e l'intermediazione del Broker;
- b. rendere noto, in occasione di procedure concorsuali per l'assunzione delle polizze assicurative, che la gestione del contratto di assicurazione e delle relative polizze è affidato al Broker



aggiudicatario il quale è deputato a rapportarsi, per conto dell'Agenzia, con le Compagnie assicurative per ogni questione inerente il contratto medesimo;

- c. indicare espressamente, in ciascun capitolato d'appalto, la percentuale della provvigione che la compagnia aggiudicataria dovrà corrispondere al Broker,
- d. fornire al broker la collaborazione del proprio personale nonché gli atti ed i documenti necessari per il completo e puntuale disbrigo di formalità ed obblighi riguardanti l'incarico;
- e. citare espressamente in tutti gli atti afferenti i servizi assicurativi che l'Arpas si avvale della consulenza e assistenza del broker.

ART. 12 DIREZIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

L'Arpas, prima dell'esecuzione del contratto, provvederà a nominare, ai sensi dell'art. 32 dell'allegato II.14 al Codice appalti, un Direttore dell'esecuzione, con il compito di monitorare il regolare andamento dell'esecuzione del contratto.

Il nominativo del Direttore dell'esecuzione del contratto verrà comunicato tempestivamente al broker.

Il direttore dell'esecuzione opera in autonomia in ordine al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile nell'esclusivo interesse all'efficiente e sollecita esecuzione del contratto in modo da assicurarne la regolare esecuzione nei tempi stabiliti e in conformità alle prescrizioni contenute nei documenti contrattuali e nelle condizioni offerte in sede di aggiudicazione o affidamento.

Sono attribuiti al direttore dell'esecuzione del contratto i compiti individuati all'art. 31 di cui all'allegato II.14 al Codice.

In relazione alle specifiche prestazioni oggetto dell'appalto, le attività di controllo del direttore dell'esecuzione sono indirizzate a valutare i seguenti profili:

- a) la qualità del servizio, intesa come aderenza o conformità a tutti gli standard qualitativi richiesti nel contratto o nel capitolato tecnico e, eventualmente, alle condizioni migliorative contenute nell'offerta;
- b) l'adeguatezza delle prestazioni o il raggiungimento degli obiettivi;
- c) il rispetto dei tempi stabiliti nel capitolato o nella offerta tecnica;
- d) l'adeguatezza della reportistica sulle prestazioni e le attività svolte;
- e) il rispetto degli obblighi su tracciabilità flussi finanziari;

Tale controllo è condotto nel corso dell'intera durata del rapporto contrattuale.

Il direttore dell'esecuzione segnala tempestivamente al RUP eventuali ritardi, disfunzioni o inadempimenti rispetto alle prescrizioni contrattuali, anche al fine dell'applicazione, da parte del RUP, delle penali previste ovvero della risoluzione dello stesso per inadempimento.

Ai sensi dell'art. 32 dell'allegato II.14, su indicazione del Direttore dell'esecuzione e sentito il RUP, l'Agenzia può nominare uno o più assistenti con funzioni di direttore operativo.

ART. 13 RESPONSABILE REFERENTE DEL BROKER

Il Broker dovrà indicare, entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento della comunicazione di aggiudicazione, la persona fisica designata in sede di offerta tecnica come "Responsabile", rappresentante dell'Appaltatore, che si renderà disponibile in qualità di *referente* nei confronti dell'Agenzia per lo svolgimento del servizio oggetto del presente appalto. Nel caso in cui il referente dovesse essere diverso da quello indicato in sede di offerta, il Broker dovrà proporre un altro nominativo con le medesime esperienze di studio e professionali. In caso di temporanea assenza, per motivi eccezionali, del personale designato, l'impresa dovrà comunicare preventivamente al Servizio Arpas responsabile della gestione del contratto la persona delegata a sostituirlo, onde scongiurare disservizi.

Il referente, rappresentante del broker, dovrà essere autorizzato, sin dall'inizio della prestazione, ad accogliere qualsiasi richiesta/segnalazione da parte dell'Agenzia inerente il servizio in questione e a porre in essere tutte le misure atte alla rapida ed efficace soluzione di quanto segnalato e in particolare deve:

- partecipare ad incontri preventivi con l'Agenzia per la taratura della prestazione, gli eventuali correttivi e la messa a punto di strumenti di lavoro comune;
- provvedere a comunicare al responsabile dell'esecuzione del contratto tutte le informazioni e variazioni che si dovessero verificare in corso di svolgimento dell'attività.

ART. 14 PAGAMENTO DEI PREMI ASSICURATIVI

Il pagamento dei premi assicurativi verrà effettuato dall'Agenzia ed esclusivamente per il tramite del Broker, a mezzo *delegazione di pagamento*.

Il broker, a sua volta, liquiderà i premi in favore delle Compagnie di assicurazione entro i termini contrattualmente stabiliti dalle polizze. In caso di ritardi saranno applicate le penali previste nel successivo articolo.

Il versamento del premio a favore del broker concretizza il pagamento del premio ai sensi dell'art. 1901 del c.c..

Il broker si impegna a rilasciare all'Agenzia polizze, le appendici e le ricevute emesse dalle Compagnie, debitamente quietanzate.

Relativamente alle ricevute di pagamento del premio, l'atto di quietanza deve essere trasmesso nelle 24 ore successive all'avvenuto pagamento del premio.

Il Broker dovrà trasmettere all'Agenzia le informazioni necessarie per i pagamenti dei premi assicurativi almeno 45 giorni prima delle scadenze indicate nelle rispettive polizze.

Non sono imputabili all'Agenzia gli effetti di eventuali ritardati pagamenti alle compagnie di assicurazione. Nel caso in cui il Broker non provveda al pagamento del premio alla Compagnia assicurativa entro i termini indicati nelle polizze assicurative, sarà direttamente responsabile di tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale sospensione della garanzia assicurativa; ferma la risoluzione del contratto ipso-iure per grave inadempimento e impregiudicate tutte le altre conseguenze previste dall'ordinamento, ivi comprese

quelle di carattere penale.

ART. 15 GARANZIA DEFINITIVA

Ai sensi dell'art. 117 del codice, l'Appaltatore deve costituire, ai fini della sottoscrizione del contratto, una garanzia definitiva sotto forma, a sua scelta, di cauzione o fideiussione, con le modalità previste dall'art. 106 del Codice come modificato al 3° comma dall'art. 35 del D. Lgs. n. 209/2024, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale.

La garanzia è prestata per l'inadempimento di tutte le obbligazioni del contratto e per il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché per il rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione e secondo le modalità previste dal comma 8. La stazione appaltante può richiedere all'aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere. Alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste dall'articolo 106, comma 8, per la garanzia provvisoria.

Le stazioni appaltanti hanno il diritto di valersi della garanzia, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore. Possono altresì incamerare la garanzia per il pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.

La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell'affidamento.

La garanzia fideiussoria può essere rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 106, comma 3, con le modalità previste dal secondo periodo dello stesso comma. La garanzia prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La garanzia definitiva è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito.

L'ammontare residuo della garanzia definitiva permane fino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.

ART. 16 RESPONSABILITA' DEL BROKER

Il broker assume in proprio ogni responsabilità in dipendenza di azioni o omissioni, negligenze o altre inadempienze relative alla esecuzione delle prestazioni contrattuali.

Il broker garantisce l'esecuzione dell'insieme delle prestazioni contrattuali nel rispetto delle norme comunitarie e nazionali vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute

Capitolato Speciale d'Appalto

Procedura negoziata ai sensi dell'art. 50, comma 1 lett. e) del D.lgs. 36/2023

per l'affidamento del SERVIZIO DI CONSULENZA E BROKERAGGIO ASSICURATIVO – CIG BA90DDB5C7

nel presente capitolato e negli altri atti di gara, nell'offerta e nel patto d'integrità, assumendosi ogni responsabilità per ogni eventuale inconveniente e danno provocato.

Il Broker dovrà essere provvisto, alla stipula del contratto e per tutta la durata dello stesso, di **polizza assicurativa contro i rischi derivanti dalla responsabilità civile professionale** di cui all'art. 110, comma 3 del D.lgs 209/2005, per l'attività di intermediazione svolta dalla Società, dalla persone fisiche di cui al comma 2 dell'art. 112 del citato decreto, nonché per i danni arrecati da negligenze, errori professionali e infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato deve rispondere a norma di legge.

Le suddette coperture dovranno prevedere un massimale *non inferiore ad almeno un milione di euro* per ciascun sinistro e di un *milione e mezzo di euro* all'anno globalmente per tutti i sinistri.

In alternativa alla stipulazione della suddetta polizza, il Broker potrà dimostrare l'esistenza di una polizza RC, già attivata, avente le caratteristiche indicate per quella specifica.

In tal caso, si dovrà produrre una appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche il servizio svolto per conto dell'Agenzia. Copia della polizza o dell'appendice della polizza esistente, conforme all'originale ai sensi di legge, dovrà essere consegnata al momento della sottoscrizione del contratto di appalto, unitamente alla quietanza di intervenuto pagamento del premio. Quest'ultima dovrà essere presentata con la periodicità prevista dalla polizza stessa, onde verificare il permanere della validità nel corso della durata del contratto di servizio.

Resta ferma l'intera responsabilità del Appaltatore anche per danni coperti o non coperti e/o per gli eventuali maggiori danni eccedenti i massimali assicurati.

Resta inteso altresì che l'esistenza, la validità e l'efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale e, pertanto, qualora l'Appaltatore non sia in grado di provare - in qualsiasi momento - la copertura assicurativa di cui si tratta, il contratto si risolve di diritto con conseguente incameramento della cauzione prestata e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

ART. 17 TEMPISTICA E PENALI

L'Appaltatore deve garantire le tempistiche di erogazione delle prestazioni di cui alla seguente tabella pena l'applicazione delle penali indicate:

PRESTAZIONI	TEMPISTICHE	PENALI
1. Analisi dei rischi e valutazione preliminare: - <i>analisi e valutazione dei rischi assicurativi attinenti alle specifiche attività dell'Amministrazione contraente;</i>		

Capitolato Speciale d'Appalto

Procedura negoziata ai sensi dell'art. 50, comma 1 lett. e) del D.lgs. 36/2023

per l'affidamento del SERVIZIO DI CONSULENZA E BROKERAGGIO ASSICURATIVO – CIG BA90DDB5C7

- <i>analisi e valutazione del programma assicurativo esistente, finalizzate alla razionalizzazione della copertura assicurativa dell'Amministrazione contraente;</i> Redazione di una relazione annuale aggiornata:	Entro il 31/12 di ogni anno	500,00 euro per ogni giorno di ritardo
2. Assistenza e supporto in occasione delle procedure di affidamento dei servizi assicurativi: - <i>assistenza tecnico professionale nella fase di predisposizione degli atti di gara (capitolati, lettere invito, ecc.) sulla base delle esigenze reali dell'Agenzia.</i>	Entro e non oltre 20 giorni dalla formale richiesta dell'Agenzia	500 euro per ogni giorno di ritardo
3. Consulenza e assistenza in caso di contenziosi - <i>Consulenza e redazione di pareri esaustivi in merito a eventuali problematiche in materia assicurativa</i> - <i>Assistenza in caso di contenzioso civile mediante indicazione del legale fiduciario della Compagnia assicuratrice</i>	Entro 7 giorni dalla richiesta da parte dell'Agenzia Entro 7 giorni dalla costituzione in giudizio	200 euro per ogni giorno di ritardo 300 euro per ogni giorno di ritardo
4. Gestione delle polizze e monitoraggio del servizio assicurativo - <i>Comunicazione dell'importo dei premi e delle regolazioni da pagare</i> - <i>Pagamento dei premi assicurativi per ciascuna polizza</i> - <i>redazione di report consuntivo finalizzato alla gestione economica delle attività assicurative e alla determinazione degli stanziamenti per la copertura finanziaria di tutte le spese relative</i> - <i>in occasione della scadenza naturale o anticipata del contratto, fornire tutti i dati, le informazioni e la documentazione idonea a consentire il graduale passaggio delle competenze a un nuovo broker o all'Agenzia medesima</i> -	entro 45 giorni antecedenti la scadenza del premio entro il giorno della scadenza entro 6 mesi antecedenti la scadenza del contratto (e delle polizze) entro 15 giorni dalla richiesta da parte dell'Agenzia	300 euro per ogni giorno di ritardo 500 euro per ogni giorno di ritardo Euro 200 per ogni giorno di ritardo Euro 300,00 per ogni giorno di ritardo

Capitolato Speciale d'Appalto

Procedura negoziata ai sensi dell'art. 50, comma 1 lett. e) del D.lgs. 36/2023

per l'affidamento del SERVIZIO DI CONSULENZA E BROKERAGGIO ASSICURATIVO – CIG BA90DDB5C7

5. Attività di formazione e aggiornamento per il personale dell'Agenzia - <i>Esecuzione del programma formativo annuale previsto (minimo 10h) e proposto in sede di offerta tecnica</i>	Entro ciascun anno di validità del contratto	Euro 800,00 per ogni mancato evento formativo
---	--	---

Nel caso di violazione degli obblighi contrattuali previsti nel presente capitolato l'Agenzia provvederà a formalizzare contestazione scritta mediante la piattaforma oltre che via PEC, assegnando al broker cinque giorni lavorativi decorrenti dalla stessa contestazione. Qualora le deduzioni acquisite non siano ritenute accoglibili ad insindacabile giudizio dell'Agenzia ovvero non sia data risposta o la stessa non giunga entro il termine dato, saranno applicate le penali indicate nella tabella suddetta.

Le penali, ai sensi dell'art. 126 del Codice, non potranno comunque superare il 10 per cento dell'ammontare netto contrattuale.

ART. 18 SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE

Ai sensi dell'articolo 121 del Codice, quando ricorrano circostanze speciali che impediscano in via temporanea che i servizi procedano utilmente a regola d'arte e che non fossero prevedibili al momento della stipulazione del contratto, il direttore dell'esecuzione può disporre la sospensione dell'esecuzione del contratto, compilando il verbale di sospensione da inoltrare al RUP entro cinque giorni.

Il verbale di sospensione è redatto, ove possibile con l'intervento dell'esecutore o suo rappresentante legale, indicando le ragioni che abbiano determinato l'interruzione e comunque secondo le disposizioni contenute nell'art. 8 dell'allegato II.14 del Codice.

Ai sensi del comma 2 dell'art. 121 del Codice, la sospensione può, altresì, essere disposta dal RUP per ragioni di necessità o di pubblico interesse.

ART. 19 ACCORDO BONARIO

Per quanto compatibile al contratto d'appalto in oggetto, al fine del raggiungimento di un accordo bonario, si applica l'articolo 210 del Codice a cui si rinvia.

ART. 20 DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO - CESSIONE DEL CREDITO

È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.

È ammessa la cessione dei crediti nei limiti delle disposizioni indicate all'articolo 120 comma 12 del D.lgs. n. 36/2023 e della Legge. 21 febbraio 1991, n. 52.

L'allegato II.14 del Codice disciplina le condizioni per l'opponibilità alle stazioni appaltanti.

ART. 21 RECESSO

L'Agenzia si riserva di esercitare il diritto di recedere dal contratto ai sensi dell'art. 123 del D. Lgs n. 36/2023 e in relazione alla scadenza delle polizze assicurative.

L'esercizio del diritto di recesso è manifestato dall'Agenzia mediante una *formale comunicazione scritta* con un preavviso di almeno 15 giorni previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo dell'importo del servizio non eseguito, come previsto all'articolo 123 del Codice e dell'art. 11 dell'Allegato II.14 dello stesso Codice.

ART. 22 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

L'Appaltatore può chiedere la risoluzione del contratto in caso di impossibilità ad eseguirlo in conseguenza di causa ad esso non imputabile, secondo il disposto dell'art. 1672 del codice civile.

L'appaltatore ha diritto alla risoluzione del contratto e alla liquidazione del prezzo delle prestazioni eseguite a termini di contratto.

Il contratto si risolve, oltre che nei casi sopra indicati, anche nelle ipotesi e con le modalità di cui all'art. 122 commi 1, 2, 3 e 4 del Codice e art. 10 dell'Allegato II.14 nonché ai sensi dell'art. 1453 e ss. del Codice Civile.

Ferme restando le suddette ipotesi, costituiscono cause di applicazione della clausola risolutiva espressa ai sensi dell'art. 1456 del codice civile

- cessione del contratto e/o subappalto non autorizzato;
- violazione degli obblighi di tracciabilità di cui agli artt. 3 e ss. della legge 13 agosto 2010 n. 136;
- mancato rispetto degli impegni assunti con la sottoscrizione del patto di integrità e/o del Codice di comportamento;
- inosservanza degli obblighi di Tutela della privacy e obblighi di riservatezza;
- (se del caso) inesistenza, invalidità e inefficacia della polizza assicurativa richiesta dalla S.A.;
- applicazione di penali per un importo superiore al 10% dell'ammontare netto contrattuale;
- non veridicità del contenuto dei documenti e delle dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
- inosservanza degli impegni assunti con l'offerta tecnica;
- cancellazione dall'Albo degli intermediari assicurativi e riassicurativi di cui all'art. 109, d. lgs. 209/2005 oppure esecuzione in violazione delle disposizioni di cui al sopracitato d. lgs. 209/2005 e s.m.i.
- in caso di perdita dei requisiti speciali dichiarati in gara

In tutti i casi di risoluzione del contratto l'Appaltatore ha diritto solo al pagamento delle prestazioni

regolarmente eseguite.

Nei casi di risoluzione del contratto di cui ai commi 1, lettere c) e d), 2, 3 e 4 dell'art. 122 del Codice, le somme dovute sono decurtate degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto, e in sede di liquidazione finale delle prestazioni riferite all'appalto risolto, l'onere da porre a carico dell'appaltatore è determinato anche in relazione alla maggiore spesa sostenuta per il nuovo affidamento, se la stazione appaltante non si sia avvalsa della facoltà prevista dall'articolo 124, comma 2, primo periodo del Codice.

Ai sensi dell'art. 124 del Codice, in caso di liquidazione giudiziale, di liquidazione coatta e di concordato preventivo, oppure di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 122 ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter e 92, comma 4 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, l'ARPAS interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento delle prestazioni, se tecnicamente ed economicamente possibile.

Tale affidamento avviene, ai sensi dell'art. 124 del Codice, alle condizioni proposte dall'operatore economico interpellato.

Negli ulteriori casi di insolvenza o di impedimento alla prosecuzione dell'affidamento con l'esecutore designato si rinvia all'art. 124 del Codice.

ART. 23 SOPRAVVENUTA ATTIVAZIONE CONVENZIONE CONSIP

In conformità a quanto disposto dall'art. 1, comma 7 del d.l. 95/2012, convertito in l. 135/2012, la stazione appaltante si riserva di recedere in qualsiasi tempo dal contratto qualora l'affidataria non sia disposta ad una revisione del prezzo d'appalto, allineandolo con quanto previsto dalle nuove convenzioni Consip rese disponibili durante lo svolgimento del rapporto contrattuale.

L'agenzia eserciterà il diritto di recesso solo dopo aver inviato preventiva comunicazione, e fissando un preavviso non inferiore ai 15 giorni.

ART. 24 SUBAPPALTO

È ammesso il subappalto secondo le disposizioni dell'articolo 119 del Codice.

Il concorrente, all'atto dell'offerta, indica le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo.

In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato.

Il subappalto necessita di autorizzazione da parte dell'Agenzia secondo quanto previsto dal comma 4 dello stesso articolo 119.

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto.

Le prestazioni possono essere subappaltate ma non possono, a loro volta, essere oggetto di ulteriore

Capitolato Speciale d'Appalto

Procedura negoziata ai sensi dell'art. 50, comma 1 lett. e) del D.lgs. 36/2023

per l'affidamento del SERVIZIO DI CONSULENZA E BROKERAGGIO ASSICURATIVO – CIG BA90DDB5C7

subappalto in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto e dell'esigenza di garantire l'unicità del servizio di brokeraggio.

L'appaltatore comunica all'Agenzia, prima dell'inizio della prestazione, i sub-contratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto che non sono subappaltabili dando le informazioni come previsto dal comma 2 dell'art. 119 del Codice.

Appaltatore e subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

ART. 25 TUTELA DELLA PRIVACY

I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss. mm e ii, del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione secondo quanto riportato nell'apposita scheda informativa allegata alla documentazione di gara.

ART. 26 OBBLIGO ALLA RISERVATEZZA

La tipologia del servizio da svolgere richiede che tutte le attività del broker siano improntate ad una assoluta attenzione alla riservatezza.

Il broker si impegna ad utilizzare i dati e le informazioni ai fini e nell'ambito delle attività previste nel presente capitolato. Si impegna anche a dare istruzioni al proprio personale affinché rispettino i suddetti obblighi.

ART. 27 SPESE CONTRATTUALI

Sono a carico dell'Appaltatore tutte le spese di bollo e ogni altro onere necessario alla stipulazione del contratto secondo le norme vigenti.

L'Appaltatore dovrà corrispondere l'importo dell'imposta di bollo in conformità alla tabella di cui all'allegato I.4 del Codice.

Il pagamento dell'imposta di cui alla suddetta Tabella ha natura sostitutiva dell'imposta di bollo dovuta per tutti gli atti e documenti riguardanti la procedura di selezione e l'esecuzione del contratto.

L'importo esatto verrà quantificato e comunicato dopo l'aggiudicazione dell'appalto.

ART. 28 CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo di Cagliari.



Capitolato Speciale d'Appalto

Procedura negoziata ai sensi dell'art. 50, comma 1 lett. e) del D.lgs. 36/2023

per l'affidamento del SERVIZIO DI CONSULENZA E BROKERAGGIO ASSICURATIVO – CIG BA90DDB5C7

ART. 29 RINVIO NORMATIVO

Per quanto non espressamente previsto nel presente Capitolato, si fa rinvio, oltre che al codice civile, alla disciplina normativa vigente in materia di appalti pubblici e ss.mm., al D.Lgs. 31/12/2024, n. 209 (correttivo del Codice appalti), al DM MIT n.49/2018 e alla normativa di settore nazionale e/o comunitaria, anche se non specificatamente menzionata.

il Responsabile Unico di Progetto

Livio Sanna